

**Infostudio**del 04.12.2020

## Le novità del DL Ristori quater

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del seguente documento intendiamo informarLa in merito alle nuove misure introdotte con il DL Ristori quater al fine di sostenere le attività economiche interessate dalle ultime restrizioni disposte a tutela della salute.*

### Gli allegati da consultare:

<b>Le misure del DL Ristori quater .....</b>	<b>2</b>
<i>Premessa .....</i>	<i>2</i>
<i>Proroga II acconto Irpef e Irap.....</i>	<i>2</i>
<i>Sospensione versamenti.....</i>	<i>3</i>
<i>Proroga termini presentazione redditi e Irap .....</i>	<i>4</i>
<i>Proroga definizioni agevolate .....</i>	<i>4</i>
<i>Proroga versamenti PREU .....</i>	<i>4</i>
<i>CFP DL Ristori esteso ad altri codici ATECO .....</i>	<i>4</i>
<i>Turismo e cultura .....</i>	<i>6</i>

## Le misure del DL Ristori quater

### Premessa

Il 29 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, il c.d. Ristori Quater, che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'epidemia da COVID-19. Di seguito le principali misure fiscali introdotte.

### Proroga II acconto Irpef e Irap

Proroga	Soggetti beneficiari	Requisiti
Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap <b>dal 30.11 al 10.12.2020</b>	Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	-
Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap <b>dal 30.11 al 30.04.2021</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di € nel 2019</li> <li>➔ diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.</li> </ul>



**NOTA BENE** – la verifica del calo del fatturato non deve essere effettuata:

- ✓ dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 DL Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle **zone rosse**;
- ✓ dagli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle **zone arancioni**.

Restano comunque valide:

Proroga	Soggetti beneficiari	Requisiti
Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap <b>dal 30.11 al 30.04.2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti ISA</li> <li>• soggetti che presentano cause di esclusione - inapplicabilità dagli ISA,</li> <li>• forfettari</li> <li>• soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.</li> </ul>	<b>diminuzione</b> del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle <b>zone rosse (DPCM 3 novembre 2020)</b>;</li> <li>• esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle <b>zone arancioni (DPCM 3 novembre 2020)</b>.</li> </ul>	-
--	---	---

### Sospensione versamenti

<b>Sospensione</b>	<p>termini in scadenza dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li> <li>• versamenti Iva;</li> <li>• versamenti contributi INPS e premi INAIL</li> </ul>
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di € nel 2019</p>
<b>Requisiti</b>	<p><b>diminuzione</b> del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019</b></p>
<b>Ripresa versamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ in un'unica soluzione entro il <b>16 marzo 2021</b>;</li> <li>➔ o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021</li> </ul> <p>senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>



#### **NOTA BENE** – la verifica del calo del fatturato non deve essere effettuata:

- ✓ Soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
- ✓ soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**,
- ✓ soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **zone rosse e arancioni**;
- ✓ soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL Ristori bis nelle **zone rosse**;
- ✓ esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **zone rosse**.

**Proroga termini presentazione redditi e Irap**

**PROROGA** →

presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e dell'IRAP  
 → **dal 30 novembre al 10 dicembre**

**Proroga definizioni agevolate**

**PROROGA** →

→ **dal 10 dicembre al 1° marzo 2021**  
 rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020.

**Proroga versamenti PREU**

**PROROGA** →

- Versamento saldo PREU sugli apparecchi da intrattenimento
- Canone concessorio V bimestre 2020

<b>20%</b>	del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre		<b>18.12.2020</b>
<b>80%</b>	rate mensili con interessi legali calcolati giorno per giorno	<b>1° rata</b>	<b>22.01.2021</b>
		<b>successive</b>	<b>ultimo giorno di ciascun mese successivo</b>
		<b>ultima rata</b>	<b>30.06.2021</b>

**CFP DL Ristori esteso ad altri codici ATECO**

Il CFP previsto dal DL Ristori:

<b>Soggetti beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020</li> <li>• che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al DL Ristori, così come integrato dal DL ristori bis</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<b>ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</b>

Viene esteso ai seguenti codici ATECO:

<b>Codice</b>	<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>%</b>
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca	100%

		(inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
<b>461901</b>	<b>46 19 01</b>	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
<b>461902</b>	<b>46 19 02</b>	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
<b>461903</b>	<b>46 19 03</b>	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

***Turismo e cultura***

---

Esclusivamente per la richiesta dei contributi a fondo perduto, **i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.**